




**COMUNE DI SARCEDO**  
**PROVINCIA DI VICENZA**  
**REGIONE VENETO**



**IMPIANTO DI RECUPERO**  
**RIFIUTI NON PERICOLOSI**

sito in Via Togarelli - Sarcedo

**Progetto Definitivo**

*TITOLO ELABORATO:*

**DICHIARAZIONE DI NON AVVIO  
DELLA PROCEDURA DI VINCA  
E RELATIVA RELAZIONE**

*ELABORATO N°:*

**E**

*PROPONENTE:*

**Ditta DAL FERRO FRATELLI S.N.C. di Lorenzo Dal Ferro & C .**  
Sede legale: via Fossalunga n° 14 - 36030 Sarcedo (VI)

*SCALA:*

*DATA:*

*Gennaio 2018*

*GRUPPO DI LAVORO:*

**RiPA Engineering s.r.l.**

piazza del Comune, 14  
36051 CREAZZO (VI)  
tel. 0444/341239 - fax 0444/340932  
email: ripaeng@tin.it

Dott. Andrea Treu



Ordine degli Architetti  
Pianificatori, Presagisti e  
Conservatori Provincia di Vicenza

**ANDREA  
TREU**  
n° 1517

Dr. Michele VINCENZI





## ALLEGATO E alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

**MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Il sottoscritto **ANDREA TREU** nato a **VICENZA** prov. **VI** il **19/04/1957** e residente in **VIA GIOBERTI N.45** nel Comune di **VICENZA** prov. **VI** CAP **36100**, tel. **0444/341239** fax **0444/341239**, email **andreatreu@ripaengineering.it** in qualità di **Professionista Incaricato** della necessità di valutazione di incidenza del progetto denominato **Nuovo impianto di recupero rifiuti in via Togarelli in Comune di Sarcedo (VI)**.

### DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° **1400** del **29 agosto 2017** al punto 23 ai punti **ai sensi dell'art.6 (3) della Direttiva 92/43/CE in quanto non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti delle rete Natura 2000**.

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:

**RELAZIONE ALLEGATA alla DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Creazzo, 23 novembre 2017

IL DICHIARANTE

# ALLEGATO E alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017


## **Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.**

*Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.*

*Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.*

Creazzo, 23 novembre 2017

IL DICHIARANTE



## **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**

*I dati da Lei forniti saranno trattati -con modalità cartacee e informatizzate -per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il Titolare del trattamento è: ....., con sede in*

*....., Via  
..... n. ...., CAP .....* Il


*Responsabile del trattamento è: ....., con sede in*

*....., Via  
..... n. ...., CAP .....*

*Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.*

Creazzo, 23 novembre 2017

IL DICHIARANTE



**RELAZIONE ALLEGATA ALLA  
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI AVVIO  
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

**INDICE**

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>3. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.....</b>	<b>8</b>
<b>4. INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE .....</b>	<b>10</b>
<b>4.1. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale .....</b>	<b>10</b>
<b>4.2. Piano degli Interventi del Comune di Sarcedo.....</b>	<b>16</b>
<b>5. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE.....</b>	<b>18</b>
<b>6. RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000.....</b>	<b>20</b>
<b>7. CONCLUSIONI.....</b>	<b>26</b>

# 1. PREMESSA

La ditta **DAL FERRO FRATELLI snc** di Lorenzo Dal Ferro & C. con sede a Sarcedo (VI), in via Fossalunga n.14, intende utilizzare per un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi un'area demaniale, che la Ditta ha in uso, in virtù della concessione di cui al Decreto n.11 del 19 gennaio 2017 della Regione Veneto, distinta al fg. 3, mappali 477-478 e al fg. 8 mapp. 592.

Tra la documentazione richiesta, e in particolare lo Studio Preliminare Ambientale, c'è anche il presente documento, che rappresenta la relazione di accompagnamento alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza.

## 2. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La Valutazione d'Incidenza Ambientale è stata introdotta dalla Direttiva Europea 92/43/CEE (Direttiva Habitat), con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti facenti parte della rete Natura 2000, rete che rappresenta il principale strumento per la tutela della biodiversità in base alla sottoscrizione della Convenzione internazionale di Rio de Janeiro.

Era stata preceduta da un'altra importante direttiva, la 79/409/CEE "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Sono seguite poi la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, riguardante la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

A livello nazionale, in ordine cronologico inverso, si hanno:

- D.Lgs. 7 Luglio 2011, n. 121 (pdf - 174 kb) - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. G.U. n.177 del 1/8/2011.
- D.M. 25 marzo 2005 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) (pdf - 33 kb) - Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC). G.U., serie generale, n. 155 del 6 luglio 2005.
- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (pdf - 55 kb) - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. G.U., serie generale, n. 124 del 30 maggio 2003.
- Legge 3 ottobre 2002, n. 221 (pdf - 70 kb) - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. G.U., serie generale, n. 239 del 11 ottobre 2002.
- D.M. 3 settembre 2002 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) (pdf - 108 kb) - Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000. G.U., serie generale, n. 224 del 24 settembre 2002.
- D.M. 3 aprile 2000 (Ministero dell'Ambiente) (pdf - 380 kb) - Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
- D.M. 20 gennaio 1999 (Ministero dell'Ambiente) (pdf - 74 kb) - Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. G.U., serie generale, n. 23 del 9 febbraio

1999. (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati).

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (pdf - 48 kb) - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Supplemento ordinario n.219/L alla G.U., serie generale, n.248 del 23 ottobre 1997.
- Legge 11 febbraio 1992, n.157 (pdf - 88kb) - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. G.U., serie generale, n. 46 del 25 febbraio 1992.

A livello regionale, si parte dalla D.G.R. n° 1662 del 22.06.2001 avente per oggetto: *Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.M. 3 aprile 2000. Atti di indirizzo*, per arrivare alla recente D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017- *Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.*

La DGR n. 1400/2017 comprende i seguenti allegati:

Allegato A - Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee;

Allegato B -Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

Allegato C - Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee;

Allegato D - Elenco dei "Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394"

Allegato E - Modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza;

Allegato F - Modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale;

Allegato G - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In particolare, nell'Allegato A il punto 2.2 riporta:

**2.2 PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE NON DETERMINANO INCIDENZE NEGATIVE SIGNIFICATIVE SUI SITI RETE NATURA 2000 E PER I QUALI NON È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione" dei siti della rete Natura 2000 "ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti" tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria, oltre che nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:
  1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
  3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 - Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
  4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
  5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
  6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
  7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
  8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
  10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
  13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
  14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
  15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
  16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;



17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;
18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.

In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati. La "relazione tecnica" dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:


1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;
2. localizzazione cartografica-coroografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;
3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;
4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3;

Allegato E e relativa "relazione tecnica" non necessitano di specifiche professionalità per la loro redazione fatto salvo che, trattandosi di un'autocertificazione redatta ai sensi de D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., il dichiarante, è soggetto alle sanzioni previste per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del medesimo decreto.


### 3. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto che la Ditta DAL FERRO FRATELLI S.n.c. Scavi e demolizioni, con sede a Sarcedo (VI) in via Fossalunga n.14, intende realizzare è ubicato nella parte più settentrionale del territorio comunale, in via Togarelli. Nell'area, fino a qualche anno fa era attiva la Minerali industriali che si occupava di lavorazione di materiali inerti.

*Figura 1: Foto aerea.*



**Figura 2:** Ubicazione dell'impianto su CTR.



L'area è classificata nel P.I. comunale come zona agricola, con l'attribuzione di ambito soggetto ad accordo procedimentale e Piano Particolareggiato (cfr. successivo punto 4.2).

## 4. INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

### 4.1. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dei Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano è stato adottato con delibera consiliare n.6 del 10/01/2008 denominato “Terre di Pedemontana Vicentina”, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. e successivamente approvato con delibera di Giunta Regionale del Veneto (D.G.R.V.) n.2777 del 30/09/2008 (pubbl. sul B.U.R. n. 87 del 21/10/2008) – ai sensi dell’art.15, comma 6, della L.R. 11/2004 – a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi il 12-09-2008.

Il PATI è lo strumento di pianificazione che delinea in modo coordinato le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio intercomunale, individuando specifiche vocazioni e vincoli, in conformità alla pianificazione territoriale di livello superiore e tenuto conto delle caratteristiche del territorio e delle esigenze della comunità locale.

La cartografia di progetto è costituita dalle seguenti tavole:

**Tavola 1.4** – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

**Tavola 2.4** – Carta delle Invarianti

**Tavola 3.4** – Carta delle Fragilità

**Tavola 4.4** – Carta della Trasformabilità

L’analisi della cartografia evidenzia che:

1. Nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale l’area in esame:
  - a. rientra, come quasi tutta la Provincia, in vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003, essendo in Zona 3;
  - b. rientra nella fascia di rispetto L.R. 11/2004 art. 41 lett. g), per la presenza del torrente Astico;
  - c. non appartiene a SIC, né a ZPS;
  - d. non è soggetta ad altri vincoli o tutele.

2. Nella Carta delle Invarianti l'area in esame:

- a. non ricade in aree considerate invarianti di natura storico-monumentale, paesaggistica, ambientale o geologica.

3. Nella Carta delle Fragilità l'area in esame:

- a. ricade parte in "area idonea a condizione" (colore giallo nella tavola), parte in "area non idonea" (colore rosa), per le quali aree l'art. 7 delle NTA prevede:

**- Idrografia - fasce di rispetto art. 96 lett. f), r.d. 25 luglio 1904 n. 523 – art. 41 L.R. 11/2004**

**DIRETTIVE**

Il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate (per aree urbanizzate si intende: Aree di urbanizzazione consolidata, aree ad edificazione diffusa, aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e territoriale, aree di riqualificazione e riconversione, ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, servizi di interesse comune di maggiore rilevanza, infrastrutture e attrezzature di maggiore rilevanza, contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, attività produttive in zona impropria) ed a quelle alle stesse contigue, individuate ai sensi degli artt. 12, 13, 14, 19, 21 della presente normativa, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'art. 41 della L.R. 11/2004.

**PRESCRIZIONI**

All'interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

All'interno delle fasce di rispetto previste dall'art. 41, comma 1, lettera g), della L.R. 11/2004, oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001;
- b) i cambi di destinazione d'uso da destinazione agricola a residenziale mediante recupero dell'annesso rustico esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico sanitaria vigente (dotazione di servizi igienici, copertura di scale esterne, etc.);
- d) opere pubbliche o di interesse pubblico compatibili con la natura ed i vincoli di tutela.

Gli interventi edilizi di cui ai commi precedenti potranno essere autorizzati:

- a) purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto, salvo particolari casi puntualmente previsti dal PI;
- b) previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

In deroga a quanto sopra previsto il PI potrà individuare oltre i 30 ml dall'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite demaniale, nuove costruzioni puntuali nei limiti previsti dagli artt. 20 e 21 della presente normativa.

4. Nella Carta della Trasformabilità l'area in esame:

- a. appartiene all'ATO 4 – Collina;
- b. non ricade in "azioni strategiche";
- c. non ricade in "valori e tutele".

Figura 3: Estratto della Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale.




Figura 4: Estratto della Tavola 2 - Carta delle Invarianti.






Figura 5: Estratto della Tavola 3 - Carta delle Fragilità.





Figura 6: Estratto della Tavola 4 - Carta della Trasformabilità.




## 4.2. Piano degli Interventi del Comune di Sarcedo

L'area della ditta Dal Ferro è classificata dal Piano degli Interventi del Comune di Sarcedo come zona agricola, in ambito soggetto ad accordo procedimentale e Piano Particolareggiato.

Di seguito si riporta un estratto della tavola "Zone significative – Sarcedo Nord – ex Lanificio".

Figura 7: Estratto del Piano degli Interventi.



Tali zone sono normate dall'art. 4 delle Norme Tecniche di Operative che si riporta di seguito.

**ART. 4 - ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (art. 36 PATI)**

Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004 e s.m.i., può concludere accordi con soggetti privati per assumere, nella pianificazione, proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di eventuali previsioni aventi contenuto discrezionale in atti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Il PI recepisce i seguenti accordi ai sensi della LR 11/04 tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati volti al perseguimento di interessi pubblici attraverso trasformazioni urbanistiche:

- **n.1 prot.n.7687 del 23.09.2010** integrato con **prot. n. 1069 del 04.02.2013** – integrato con il cap.12.3.Scheda 03 – via Ca' Dotta (Simonato) della Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta dallo studio Crosara Ballerini Ingegneri (acquisito agli atti del Comune con prot.n.7312 del 31/07/2013)
- **n.2 prot.n.7969 del 04.10.2010**
- **n.3 prot.n.7932 del 04.10.2010**
- **n.4 accordo approvato con D.C.C. 21 del 12 luglio 2012**
- **n.5 prot.n.2938 del 08.04.2013** – integrato con il cap.12.2.Scheda 02 – via delle Robinie (Magoni Arredamenti) della Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta dallo studio Crosara Ballerini Ingegneri (acquisito agli atti del Comune con prot.n.7312 del 31/07/2013)
- **n.6 prot.n.4498 del 20.05.2013** – integrato con il cap.12.1.Scheda 01 – via Camerine (Minerali Industriali S.p.A.) della Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta dallo studio Crosara Ballerini Ingegneri (acquisito agli atti del Comune con prot.n.7312 del 31/07/2013)
- **n.7 prot.n.6467 del 28.06.2013**
- **n.8 prot.n.5917 del 10.06.2013** – integrato con il cap.12.4.Scheda 04 – via degli Aceri (Dal Lago) della Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta dallo studio Crosara Ballerini Ingegneri (acquisito agli atti del Comune con prot.n.7312 del 31/07/2013)
- **n.9 prot.n.5792 del 06.06.2013**
- **N.10 di cui alla richiesta n°14PI008 del 28/07/2014 prot. n°6242**
- **N.11 di cui alla richiesta n°14PI014 del 09/09/2014 prot. n°7345**
- **N.12 di cui alla richiesta n°14PI030 del 10/09/2014 prot. n°7468**
- **N.14 di cui alla richiesta n°14PI028 del 10/09/2014 prot. n°7463**
- **N.16 di cui alla richiesta n°14PI041 del 18/02/2015 prot. n°1395**
- **N.17 di cui alla richiesta n°14PI022 del 10/09/2014 prot. n°7445**
- **N.18 di cui alla richiesta n° 14PI046 del 19/03/2015 prot. n° 2345**

Il contenuto degli accordi pubblico-privato di cui al presente articolo è parte integrante e sostanziale di questo PI.

Gli accordi, proposti dai proprietari, dovranno contenere la seguente documentazione:

- una scheda che riporti l'indicazione cartografica delle modifiche da apportare allo strumento urbanistico generale, corredata da specifiche norme tecniche di attuazione e parametri dimensionali;
- la valutazione di compatibilità ambientale presentata ai sensi del DPCM 12/12/2005;
- documentazione tecnica per la valutazione della proposta in relazione agli obiettivi prefissati (vedi scheda indice di sostenibilità).

Nell'ambito del procedimento di formazione dello specifico PI, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, l'Amministrazione Comunale può prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultino più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientali.

Gli accordi presentati verranno analizzati calcolando l'indice di sostenibilità secondo la metodologia stabilita dalla DGRV n.1579 del 17.06.2008, indipendentemente dagli usi finali, pubblici o privati, che verranno attribuiti alle sue diverse parti. E' in ogni caso fatta salva la specifica valutazione dell'Amministrazione Comunale sulla coerenza e sintonia della proposta con la programmazione e pianificazione.

A conclusione delle fasi di analisi, saranno definiti accordi ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004, attraverso apposito accordo procedimentale, al fine di garantire modalità, tempi, standard qualitativi/quantitativi e ripartizione degli oneri connessi agli interventi.


Nel caso di accordi ai sensi dell'art 6 della L.R. 11/2004, la loro efficacia è subordinata a specifica deliberazione del Consiglio Comunale finalizzata, alla presa d'atto delle previsioni urbanistiche richieste.

## 5. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE

L'area in esame si inserisce all'interno di una zona agricola, con l'attribuzione di ambito soggetto ad accordo procedimentale e Piano Particolareggiato; è situata da una parte in vicinanza dell'argine destro del T. Astico e dall'altra ad una zona D2R per attività produttive, sede di un vecchio lanificio dismesso ed in stato di abbandono.

L'ambiente naturale circostante, come si può osservare dalla foto aerea sottostante, è sensibilmente compromesso dall'intervento umano, e non solo per le opere strutturali ed infrastrutturali realizzate, ma anche per le trasformazioni delle aree agricole, impoverite della loro originaria naturalità e diversità dalla frammentazione dei coltivi, dalla meccanizzazione ed industrializzazione delle colture, dall'impovertimento e sparizione di siepi ed alberature di confine.


**Figura 8:** Foto aerea dell'area in esame.



L'urbanizzazione diffusa sul territorio e l'agricoltura intensiva hanno, infatti, fortemente compromesso dal punto di vista ambientale la pianura vicentina: la qualità dei corsi d'acqua è continuamente insidiata dagli scarichi di reflui industriali e civili, i suoli si impoveriscono e

subiscono l'aggressione chimica dei moderni metodi agricoli o vengono cementificati e resi impermeabili, con conseguenti problematiche idrauliche.

**Figura 9:** Vista dell'area.



Lungo i corsi d'acqua è diffusa la robinia (*Robinia pseudoacacia*), favorita dagli interventi antropici, cui si associano le specie tipiche della zona quali i Salici (*Salix spp.*), gli Ontani (*Alnus spp.*) e i Pioppi (*Populus spp.*).


Nelle aree pianeggianti dedicate all'agricoltura, prevale il seminativo specializzato, condotto su piccole aziende a carattere familiare e scarsa risulta la dotazione di siepi ed alberature.

Dal punto di vista faunistico, l'urbanizzazione estensiva e l'estrema semplificazione degli ambienti coltivati, hanno drasticamente ridotto le potenzialità delle aree di pianura ed hanno condizionano la possibilità di raggiungere densità elevate delle specie stanziali tipiche.

## 6. RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000

I siti della “Rete Natura 2000” della provincia di Vicenza sono evidenziati nella figura che segue.


**Figura 10:** Siti Natura 2000 della Provincia di Vicenza.



I siti della “Rete Natura 2000” più vicini all'area oggetto di studio, dal più lontano, sono:

- SIC&ZPS IT3260018 “Grave e zone umide della Brenta”, che dista circa 10,8 km;
- SIC&ZPS IT3210040 “Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine”, che dista circa 10,35 km;
- SIC&ZPS IT3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”, che dista circa 8,11 km verso SSW e 2,93 km verso SE.

**Figura 11:** Distanza dai Siti Natura 2000 Brenta e Monti Lessini.




**Figura 12:** Distanza dal Sito Natura 2000 Bosco di Dueville verso SE.





Figura 13: Distanza dal Sito Natura 2000 Bosco di Dueville verso SSW.



Tutti i siti sono lontani chilometri dall'area in esame. La parte più vicina del sito Bosco di Dueville, a 2,930 km, è rappresentata dalla strettissima fascia dell'alveo del T. Chiavon, che si trova anche, rispetto all'impianto Dal Ferro, al di là dell'abitato di Breganze.

Le caratteristiche del sito SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" possono così essere sintetizzate<sup>1</sup>:

Il Bosco di Dueville è un'area umida che prende origine dalla fascia delle risorgive, in quest'area è abbondante la presenza di acqua e i numerosi canali e rogge che scaturiscono dalle teste di risorgiva ne caratterizzano il paesaggio. Tale caratteristica imprime una forte componente igrofila alle specie vegetali e favorendo le specie acquatiche quali pesci, anfibi rettili e insetti acquatici.



Il sito, ubicato ad un'altezza media di 48 m s.l.m., copre una superficie di 715 ha e comprende sia l'area del Bosco di Dueville che tutta la fascia delle risorgive poste ad est e a sud dello stesso. Il Bosco si trova in una porzione di territorio compresa tra i Comuni di Villaverla a nord, Dueville ad est e Caldogno ad ovest ed è localizzato interamente all'interno della linea delle risorgive (fascia compresa tra Alta e Bassa pianura, tracciata per delimitare in modo approssimativo il passaggio fra sedimenti ghiaiosi grossolani superiori ed i depositi prevalentemente sabbioso-argillosi meridionali).

La fascia delle risorgive si estende, con una larghezza variabile dai 2 ai 10 km, da Costabissara a Pozzoleone. In essa si possono rinvenire centinaia di capifossi da cui nasce il fiume Bacchiglione. In diversi settori del biotopo si verificano fenomeni di risorgenza che, nei casi più frequenti, prendono forma di piccole cavità sorgentifere (polle), dando origine ad un reticolo di corsi d'acqua superficiali.

Le polle sono piccole cavità a forma di catino, in cui l'acqua esce in superficie. Queste depressioni hanno ampiezze variabili dal metro a qualche decina di metri e, in alcuni casi, sono in comunicazione attraverso piccoli rivoli di acqua corrente. L'invaso può trovarsi a livello del terreno circostante oppure, come nella maggior parte dei casi, trovarsi lievemente depresso rispetto al piano di campagna, a causa dell'escavazione operata dalle acque emergenti. L'assetto morfologico della cavità è abbastanza tipico e si ripete costantemente, occupando tre fasce concentriche distinte in:

1. Zona sommersa
2. Torbiera bassa o prato acquitrinoso
3. Prato umido

Tutte queste fasce ospitano una vegetazione con aspetti molto peculiari. Per quanto riguarda l'idrografia il biotopo rientra all'interno di due importanti bacini idrografici: il Bacino dell'Astico-Tesina e il bacino del Leogra-Bacchiglione.

---

<sup>1</sup> Cfr. <http://www.bacchiglione.it/sicdueville.php>.

Il bacino dell'Astico-Tesina costituisce in realtà un sottobacino del più ampio bacino del Leogra-Bacchiglione. Confina ad est con il bacino del Brenta e ad ovest con il bacino del Leogra. Il sistema idrico del fiume Tesina è molto complesso: nasce infatti dalle risorgive nei pressi di Sandrigo che convogliano acque con buona portata. Dalla confluenza con il torrente Astico fino a valle il corso d'acqua scorre fino alla confluenza con il fiume Bacchiglione in località San Pietro Intrigogna. Numerose sono le rogge di risorgiva che, dopo un percorso più o meno breve, confluiscono nel fiume Tesina: la Roggia Astichello, la Roggia Palmirona, la Roggia Tribolo, la Roggia Caveggiara oltre a numerosi altri rii di minore importanza.

Il bacino del Leogra-Bacchiglione è un sistema idrografico complesso che trae origine sia da torrenti montani sia da rogge di risorgiva che si originano proprio all'interno del biotopo in esame. In particolare il fiume Bacchiglione è un tipico fiume di risorgiva che origina da un sistema idrografico molto complesso: nasce nei pressi di Dueville quando le acque del Bacchiglioncello, un canale che raccoglie le rogge di risorgiva del comprensorio di Novoledo, si uniscono alle acque del torrente Timonchio.



Scendendo verso valle riceve apporti del torrente Orolo, del Fiume Astichello, del fiume Retrone e di numerosi altri piccoli canali laterali. Il Bosco di Dueville rappresenta l'area di risorgive che confluiscono poi tutte nel fiume Bacchiglione. In questa zona la falda freatica che prende origine dall'Altopiano dei Sette Comuni determina fenomeni di risorgenza che formano un fitto insieme di canalette e rogge di modeste dimensioni. Dopo brevi percorsi le rogge confluiscono in corsi d'acqua più grandi o nel Bacchiglione. Tra queste si citano la roggia Feriana, la Menegatta, la Sgaborra e la Caldonazzo.

I principali tipi di habitat menzionati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono (con asterisco vengono indicati gli habitat prioritari):

- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)
- 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
- 7210\* Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*

La qualità e importanza del sito è legata al fatto che si tratta di un ambito di risorgiva con boschi e prati umidi (molini); sono presenti rogge e canali con vegetazione caratteristica e prati da sfalcio.

Per quanto riguarda le specie appartenenti all'avifauna e inserite nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, si segnala la presenza di 17 specie di uccelli.

Altre specie faunistiche elencate in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono: tra anfibi e rettili, *Rana latastei*, tra i pesci *Lethenteron zanandreae*, *Cobitis taenia*, *Cottus gobio*, *Leuciscus souffia*, *Barbus plebejus* e *Chondrostoma genei*.

La vulnerabilità del sito è legata a cambi colturali, antropizzazione diffusa, aree umide soggette a rischi di inquinamento, alterazione del regime idrico, interrimento a causa delle adiacenti attività agricole e urbane.

## 7. CONCLUSIONI

Considerati la distanza dell'impianto che la Ditta intende realizzare dal sito SIC più vicino (IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"), l'interposizione dell'abitato di Breganze, la preesistenza di un capannone utilizzato in passato per la lavorazione di materiali inerti e la tipologia delle attività che vi saranno svolte, non si ritiene che la realizzazione di quanto previsto possa interferire con il Sito Natura 2000 già citato.

In particolare, la realizzazione dell'impianto della Ditta Dal Ferro Fratelli:

- non comporta perdita di superficie del SIC,
- non comporta frammentazione o perturbazione dello stesso,
- non modifica la qualità delle risorse ambientali del SIC,
- non genera impatti da traffico nel SIC.